



Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO



DIPARTIMENTO
DI
ARCHITETTURA

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LO STUDIO, LA DESCRIZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELL'ARCHIVIO DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA (E-42)
CONSERVATO PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO**

TRA

l'**Archivio Centrale dello Stato** (di seguito denominato ACS), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale degli Archivi, 27, Roma C.F. 80215390586, qui rappresentato dal Sovrintendente dott. Andrea De Pasquale, in qualità di rappresentante legale;

E

il **Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre** (in seguito denominato Dipartimento) C.F 04400441004 con sede e domicilio fiscale in Largo G.B. Marzi, 10 c.a.p. 00153 Roma, qui rappresentato dal Prof. Giovanni Longobardi, in qualità di rappresentante legale;

di seguito denominati anche le "Parti";

PREMESSO CHE

- l'ACS, Istituto del Ministero della Cultura (di seguito denominato MiC) dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008, ha il compito di conservare, in conformità con quanto previsto dall'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dall'art. 34 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano; di conservare inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di soggetti privati che lo Stato abbia in proprietà, deposito o a qualunque altro titolo;
- l'ACS in particolare conserva l'archivio dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma E-42 (di seguito denominato E-42) attualmente oggetto di deposito in base all'accordo di collaborazione fra l'ACS e EUR Spa siglato in data 17 giugno 2021 (convenzione n. 9/2021 assunta al protocollo ACS in data 18/06/2021);
- l'archivio E-42 annovera documenti archivistici di primaria importanza per la storia del quartiere EUR, una delle più rilevanti iniziative architettoniche e urbane della Roma del Novecento;
- ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'ACS, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, promuove forme di collaborazione con enti pubblici e privati al fine di avvalersi dell'apporto di studi ed esperienze che consentano di approfondire la conoscenza dei documenti storici conservati presso l'istituto;
- il Dipartimento, ai sensi dell'art. 1 del proprio *Progetto scientifico e didattico-formativo*, ha come fine la promozione delle discipline dell'architettura nell'ampio spettro delle loro declinazioni e, ai sensi dell'art. 3, prevede forme di collaborazione con le Amministrazioni locali e le Istituzioni presenti sul territorio;

- presso il Dipartimento è in corso il Progetto di ricerca dipartimentale *Restauro del moderno – I parchi, i giardini e i monumenti storici dell'EUR*, le cui responsabili scientifiche sono la prof.ssa Elisabetta Pallottino e la prof.ssa Paola Porretta;
- l'ACS manifesta il suo interesse per la partecipazione del Dipartimento allo studio, al completamento della descrizione e alla valorizzazione dell'archivio E-42 nell'ambito del progetto sopra citato;
- il Dipartimento, per tramite dei docenti responsabili e dei membri del gruppo del Progetto di ricerca sopra menzionato, è in grado di offrire competenze specialistiche riguardanti le attività di inventariazione e di studio dell'archivio E-42 e la cura scientifica di mostre e pubblicazioni dedicate;
- in data 02/07/2021 è stata stipulata una Convenzione tra il Dipartimento e il MiC - Direzione Generale Archivi (di seguito denominata DGA) per il completamento del riordino e della descrizione di circa 1000 disegni architettonici dell'archivio E-42, prot. 10885 all. 31.10.1./248, a seguito dell'assegnazione al Dipartimento dei finanziamenti per i progetti di ricerca scientifica, di cui al decreto direttoriale n.168 del 25 marzo 2015 e successive modifiche, per l'anno 2020, pari a € 6.000,00 (IVA inclusa); è parte integrante della succitata Convenzione il progetto formulato dal Dipartimento trasmesso con nota del 28/02/2020 e rimodulato, a fronte dell'importo minore assegnato, con nota del 24/02/2021.

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto dell'accordo

L'ACS e il Dipartimento collaborano per l'esecuzione di un programma di ricerca riguardante lo studio, la descrizione e la valorizzazione dell'archivio E-42 conservato presso l'ACS.

Articolo 2- Programma e modalità della ricerca e studio

Ognuna delle Parti sostiene i propri costi derivanti dall'esecuzione dell'accordo di cui all'art. 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 11 in tema di registrazione e spese in caso di uso di questo accordo. Il Dipartimento, compatibilmente con la disponibilità della propria struttura e delle proprie risorse, si impegna a promuovere i temi di ricerca e gli obiettivi di cui all'art. 1 per l'intera durata della collaborazione.

Le azioni oggetto del Programma prevedono:

- a) la descrizione archivistica e il ricondizionamento, in contenitori forniti dall'ACS, di circa 1000 disegni architettonici su carta lucida appartenenti all'archivio E-42, in attuazione della Convenzione tra il Dipartimento e la DGA citata in premessa. I criteri scientifici, formali e organizzativi da adottare saranno concordati con l'ACS. Tali attività saranno svolte all'interno dei locali dell'ACS da una o più unità individuate dal Dipartimento tra studenti, tirocinanti o collaboratori, le quali si potranno avvalere di computer portatili personali o dispositivi messi a disposizione dal Dipartimento. La descrizione dei disegni sarà svolta sotto il coordinamento scientifico dei funzionari archivisti dell'ACS, in base a tracciati descrittivi definiti dall'ACS e nei tempi stabiliti nella Convenzione con la DGA;
- b) la collaborazione per lo svolgimento di ricerche, tesi di laurea e di dottorato, mostre e laboratori didattici, anche ai fini della promozione e diffusione della conoscenza dell'archivio E-42 come fonte di rilevante interesse per lo studio della storia urbana di Roma nel Novecento;
- c) la collaborazione finalizzata alla partecipazione in forma associata o in altre forme di partenariato a eventuali futuri bandi di finanziamento, nazionali e internazionali, destinati allo svolgimento di attività di ricerca sull'archivio E-42 e alla sua valorizzazione.

Le attività si svolgeranno in stretta collaborazione tra le Parti, con momenti di confronto tecnico-scientifico, al fine di garantire un percorso di ricerca condiviso e la complementarità dei risultati.

La dettagliata pianificazione delle attività sarà concordata fra le Parti al momento dell'avvio operativo delle attività di progetto.

Nel corso dello svolgimento dei lavori e in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra le Parti aggiornamenti sulla pianificazione condivisa di dettaglio delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.

Articolo 3 - Responsabili scientifici

Il Dipartimento designa quali Responsabili scientifici dell'esecuzione della ricerca le proff.sse Elisabetta Pallottino e Paola Porretta.

L'ACS designa il dott. Mirco Modolo, funzionario archivistico presso l'Archivio centrale dello Stato, quale Responsabile scientifico dell'esecuzione della ricerca e Coordinatore scientifico del progetto.

Articolo 4 - Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte dell'ACS e del Dipartimento e avrà la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle Parti, da proporre con anticipo di almeno un mese rispetto alla data di scadenza dell'accordo.

Articolo 5 - Condizioni Generali

La collaborazione è svolta a titolo gratuito tra le Parti e comporterà l'accesso in ACS del personale individuato dal Dipartimento debitamente autorizzato, previa definizione delle modalità di accreditamento del regolamento della sala di studio dell'ACS e delle principali norme in materia di sicurezza.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati e formalizzati alla controparte, sarà tenuto, durante la permanenza nei luoghi di pertinenza delle parti, ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 osservando le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione competente. Il personale di entrambe le Parti è tenuto altresì al rispetto delle misure adottate dall'Istituto per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa di legge contro gli infortuni e di responsabilità civile verso terzi, del proprio personale e degli studenti che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare l'ACS per l'esecuzione delle attività di cui trattasi.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale dei risultati delle attività

L'esito dell'attività di descrizione dei disegni, oggetto del presente accordo (art. 2, lettera a), è destinato a divenire parte integrante dell'inventario dell'archivio E-42 quale strumento di ricerca messo a disposizione dall'ACS per agevolare la pubblica fruizione della documentazione conservata nell'archivio medesimo.

Le Parti, entrambe proprietarie dei risultati del presente progetto, si impegnano, nel caso di diffusione al pubblico, anche parziale, dei dati acquisiti nel corso del presente programma di ricerca, a citarne sempre l'origine.

Il Dipartimento, nelle persone dei Responsabili scientifici e del gruppo di ricerca, potrà utilizzare gratuitamente eventuali riproduzioni dei documenti di cui all'art. 2 lettera a) per scopi di pubblicazione scientifica e/o per esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ACS.

Ogni altra applicazione è considerata esclusa dal presente accordo.

Articolo 7 - Utilizzo del logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, del Dipartimento, del MiC e dell'ACS per fini commerciali e/o pubblicitari.

In tutti i casi studio in cui l'ACS riterrà di fare ricorso alla ricerca, il logo del Dipartimento sarà inserito come ente collaboratore alle attività di studio, ricerca, riordino e descrizione dei disegni di cui all'art. 2.

Il Dipartimento si impegna altresì ad utilizzare il logo dell'ACS quando necessario ad individuare la fonte dei dati oggetto della ricerca e a tutela dell'immagine del MiC e dell'ACS.

Articolo 8 - Recesso unilaterale dall'accordo

Le Parti possono recedere dal presente accordo, per giustificati motivi, mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 9 -Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente convenzione in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

I dati personali relativi alla ricerca oggetto del presente accordo sono trattati dalle parti conformemente alla specifica disciplina che le Parti si impegnano a predisporre per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso come da informativa che le Parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati nelle modalità previste dalla normativa in tema di protezione dei dati.

Articolo 10 - Disciplina applicabile e controversie

Per quanto ivi non espressamente richiamato il riferimento è alla disciplina normativa e codicistica applicabile. Il presente accordo è retto dalla legge italiana.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 11 – *Codice etico*

Il presente accordo sarà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute nonché nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Codice etico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 12 - *Spese di bollo e registrazione*

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università – autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dell'articolo 15, c. 2-bis della L. n. 241/1990.

Roma, (vedi data firma digitale)

Per ACS

Il Legale Rappresentante

Dott. Andrea De Pasquale

Roma, (vedi data firma digitale)

Per il Dipartimento

Il Legale Rappresentante

Prof. Giovanni Longobardi
